

Statuto dell'Associazione "Hikikomori Italia Genitori"

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione, denominata "Hikikomori Italia Genitori", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dagli articoli 14. ss. del Codice civile, e dal Decreto legislativo n.117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" – "CTS").
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Nerviano (Mi). L'eventuale variazione della sede legale, nell'ambito del Comune di Nerviano (Mi), non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera in ambito nazionale. L'Associazione può operare anche in ambito internazionale.
4. L'Associazione può, inoltre, istituire e sopprimere, con delibera del Consiglio Direttivo, sezioni federative o sedi operative, in Italia e all'estero.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ETS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Hikikomori Italia Genitori - ETS".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.

SCOPI E ATTIVITA'

ART. 2 – Attività di Interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. c), d), h), l), w), del D.Lgs. n.117/2017, come di seguito indicate:
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett.c);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett.h);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett.l);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett.w).

Art.3 – Scopi e attività

1. L'Associazione persegue la finalità di contrastare e ridurre l'isolamento sociale volontario (hikikomori) e agire su tutte le problematiche derivanti da tale fenomeno.

2. In particolare, l'Associazione si prefigge lo scopo di:

- a) sostenere l'assistenza sociale e socio sanitaria in favore dei soggetti sottoposti ad isolamento sociale volontario, nonché versanti in condizioni di disagio generale;
- b) supportare a livello informativo e formativo le loro famiglie;
- c) adottare un approccio scientifico nei confronti del fenomeno dell'isolamento sociale volontario e di altre forme di disagio sociale;
- d) prevenire e intervenire sulle problematiche riguardanti la dispersione sociale e la povertà educativa, eventualmente emergenti;
- e) polarizzare l'interesse verso la tutela dei diritti civili, sociali, sanitari e lavorativi dei soggetti suddetti, nel rispetto della dignità personale e del principio delle pari opportunità, altresì con l'obiettivo di un pieno reintegro sociale, scolastico e lavorativo.

3. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare e gestire l'erogazione di prestazioni di sostegno, orientamento e supporto alle famiglie dei soggetti con problemi di isolamento sociale volontario;
- organizzare e partecipare ad eventi informativi e formativi in favore delle famiglie di soggetti in condizioni di isolamento sociale volontario e di disagio sociale, mediante conferenze, seminari, convegni ed incontri a tema;
- organizzare e gestire eventi e prestazioni di natura psicologica e psico terapeutica in favore di soggetti in condizioni di isolamento sociale volontario e di disagio sociale, nonché dei loro familiari;
- raccogliere, conservare, organizzare, editare e diffondere studi di carattere scientifico, esperienze e documentazioni, anche di diretta provenienza degli stessi associati, sul fenomeno dell'isolamento sociale volontario, allo scopo di una fattiva condivisione tra i medesimi, negli ambiti dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'educazione scolastica e professionale, dell'opinione pubblica, e della totalità dei contesti interessati ai problemi di cui al presente statuto;
- promuovere e favorire la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e sociale, sul tema dell'isolamento sociale volontario, anche mediante la collaborazione, il convenzionamento e il partenariato con istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, pubblici servizi, ed enti privati, a valenza nazionale ed internazionale, interessati a vario titolo alla materia oggetto del presente statuto;
- collaborare con istituti scolastici, con fini di prevenzione ed intervento in favore di studenti in condizioni di isolamento sociale volontario, nonché di disagio sociale, allo scopo di escludere e contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa;
- collaborare con le istituzioni di competenza per la realizzazione di protocolli e programmi volti a garantire la tutela dei diritti civili, sociali, sanitari e lavorativi dei soggetti versanti in isolamento sociale volontario, e dei loro familiari, anche in funzione di un corretto reinserimento sociale, scolastico e lavorativo;
- collaborare con altre Associazioni ed enti del Terzo settore, a carattere nazionale

ed internazionale, titolari di finalità analoghe a quelle perseguite dalla presente Associazione.

4. L'Associazione può svolgere, ex articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

PATRIMONIO

ART. 4 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio minimo di garanzia per il conseguimento della personalità giuridica, secondo le normative vigenti;
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa Associazione, o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle risorse economiche elencate nel comma 2 del presente articolo;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo settore; ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

4. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Bilancio

1. Il bilancio dell'Associazione comprende l'esercizio corrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. E' obbligatorio redigere un rendiconto economico e finanziario annuale, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dall'articolo 13 del D.Lgs. n.117/2017.

3. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno, fatti si salvi i termini di cui all'articolo 2364, comma 2, del Codice civile.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede legale

dell'Associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

5. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

ASSOCIATI

ART. 6 – Associati

1. Possono essere soci dell'Associazione i genitori, i tutori e i famigliari di soggetti in condizioni di isolamento sociale che condividono le finalità indicate nel presente statuto, e che intendono partecipare per il raggiungimento delle finalità stesse con contributi economici e/o prestando la propria opera. A tale fine, l'Associazione è gestita esclusivamente da volontari, i quali nella maggior parte sono gli stessi genitori, familiari e tutori di soggetti con problemi relazionali e di isolamento sociale (hikikomori).

2. Possono. Altresì, aderire all'Associazione, persone fisiche o enti giuridici, i quali si dimostrano interessati, a vario titolo, alle tematiche oggetto del presente statuto. Gli enti giuridici aderenti sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto da questo delegato.

3. Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione.

4. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta, corredata dal versamento cauzionale pari alla quota associativa di ingresso, al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, di impegnarsi a approvare e osservare statuto e regolamenti, e di partecipare alla vita associativa per il raggiungimento delle finalità stesse. La quota cauzionale di ingresso viene valutata, in caso di adesione, quale quota associativa di adesione; in ipotesi di rigetto della domanda, essa viene restituita al soggetto istante nelle modalità previste dalla legge.

5. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, decidendo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6. Gli associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo l'esercizio del diritto di recesso.

7. Chi effettua conferimenti all'Associazione, anche sotto forma di contributo annuale, senza essere associato, acquista la qualifica di "Sostenitore". I Sostenitori possono essere invitati alle assemblee degli associati per esprimere parere consultivo, e non concorrono alla computazione del quorum costitutivo.

ART. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto di voto e, se maggiorenni, di esercitare l'elettorato passivo.-

2. Gli associati hanno diritto di essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi. La notifica agli associati delle attività

dell'Associazione può avvenire attraverso le comuni forme di comunicazione, prevalentemente di tipo telematico. I dettagli e le altre modalità di associazione sono indicate nel Regolamento Generale.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede legale dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

4. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, e a mantenere sempre un comportamento conforme nei confronti dell'Associazione.

5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 8 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso;
- c) morosità;
- d) esclusione.

2. Il socio può recedere dall'Associazione, presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'esercizio sociale, purché sia comunicata almeno tre mesi prima della scadenza. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno al patrimonio della stessa, né ha diritto al rimborso della quota associativa e dei contributi versati.

3. Il mancato versamento della quota associativa annuale, entro il 31 dicembre dell'anno associativo in corso, comporta la decadenza dell'associato. Il Consiglio Direttivo **può** comunicare per iscritto tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto.

4. Sulla esclusione del socio delibera il Consiglio Direttivo per le seguenti cause:

- aver riportato condanne definitive per delitto doloso;
- aver compiuto gravi inadempienze alle disposizioni del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni, o alle delibere adottate dagli organi sociali;
- aver compiuto atti disonorevoli o lesivi dell'immagine dell'Associazione, nonché azioni dirette a danneggiare l'Associazione materialmente o moralmente;
- aver eseguito comportamenti di conflitto con gli altri associati, nonché con gli organi sociali dell'Associazione; o con gli organi sociali dell'Associazione.

5. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento: l'istanza di appello viene sottoposta alla prima Assemblea

ordinaria successiva. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6. Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 – Volontari

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

AMMINISTRAZIONE

ART. 10 – Organi sociali

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. Tutte le cariche attribuite agli associati nell'ambito dell'Associazione sono gratuite, fatto salvo quanto previsto per l'Organo di controllo, la cui eventuale retribuzione osserva i limiti di legge.

3. È fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, debitamente documentate.

4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 – L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;

- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo e sulla relazione redatta dall'Organo di controllo;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- **ratificare** l'eventuale Regolamento interno dell'Associazione e **l'eventuale** Regolamento generale;
- deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell'Associazione.

8. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita nel caso intervengano (di persona o per delega) almeno la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza degli intervenuti (o rappresentati). In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti (o rappresentati), e delibera a maggioranza degli intervenuti (o rappresentati).

9. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- modifiche statutarie, nonché fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

10. Per le modifiche statutarie, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati (presenti o rappresentati) e delibera validamente a maggioranza dei presenti (o rappresentati). In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (o rappresentati).

11. Per la delibera di scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (presenti o rappresentati).

12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Il Presidente nomina a sua volta il Segretario verbalizzante. Il Presidente dell'Assemblea:

- constata che i partecipanti in Assemblea ne abbiano titolo e verifica la regolarità delle deleghe;
- constata la sussistenza dei quorum richiesti per la costituzione dell'adunanza e per la validità delle deliberazioni.

13. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

14. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

15. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, vengono rese note agli associati attraverso la pubblicazione online durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

16. In merito all'annullamento e alla sospensione delle deliberazioni assembleari, si richiama l'articolo 23 del Codice civile.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da due a cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati, i quali rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai singoli componenti almeno 7 (sette) giorni prima della riunione attraverso comunicazione telematica o cartacea. Il Consiglio Direttivo è, altresì, convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di

controllo, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente. La prima riunione del Consiglio Direttivo, successiva alla nuova elezione, è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, il voto del Vice Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- gestisce i beni ed il patrimonio dell'Associazione, e delibera sulle proposte del Presidente;
- delibera sugli acquisti e sulla concessione di fondi per attività in linea con gli obiettivi dell'Associazione;
- redige il rendiconto consuntivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea degli associati;
- promuove e disciplina le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- determina i rimborsi e gli eventuali compensi da attribuire ai diversi soggetti che prestano attività per l'Associazione;
- nomina il Presidente, Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- nomina i responsabili dei diversi settori di attività definendone i poteri e le mansioni, indicando la durata della nomina e stabilendo l'eventuale compenso;
- determina l'entità della quota associativa annuale;
- dispone l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- delibera sull'accettazione di eredità, lasciti, liberalità, donazioni, sulla richiesta di contributi e sugli investimenti;
- delibera la nomina dei componenti di Comitati Tecnici che potranno essere individuati anche esternamente al Consiglio Direttivo fra coloro che posseggono specifiche competenze;
- delibera gli eventuali impegni da assumere da parte dell'Associazione, assumendo ogni necessario potere negoziabile;
- prepara o modifica il Regolamento Generale da portare all'approvazione definitiva dell'Assemblea degli associati;
- verifica la corretta gestione operativa delle aggregazioni di associati e delle delegazioni in conformità al Regolamento Generale;
- delibera sulle proposte di scioglimento dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- delibera su tutti gli atti che importino variazioni al patrimonio;
- delibera sull'eventuale raggiungimento dello scopo sociale o sulla eventuale

impossibilità di conseguirlo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

- delibera sulla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;
- invita alle proprie riunioni esperti, consulenti e associati che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno;
- delibera sull'autorizzazione a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori;
- delibera sull'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- delibera su tutte le questioni, ordinarie e straordinarie, che non siano riservate alla competenza di altri organi.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

10. La carica di consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, ed aventi effetto immediato;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al comma 3 del presente statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 8 del presente Statuto;
- mancata partecipazione alle riunioni consiliari, senza giustificato motivo.

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 13 – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

1. Al Presidente, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, compete la legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio.
2. Egli presiede e convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
4. Nei casi più urgenti, il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, ma deve sottoporre le suddette deliberazioni alla ratifica del medesimo organo nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione stessa.

5. Il Presidente cura - potendo sottoscrivere accordi, convenzioni, contratti, associazioni temporanee di scopo e di impresa, e raggruppamenti temporanei - le relazioni con persone e organismi (pubblici o privati), al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

6. La carica di Presidente si perde per:

a) recesso, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed avente effetto immediato. In tale ipotesi, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 12 del presente statuto, il Presidente uscente convoca l'Assemblea per la relativa sostituzione, cui segue la nuova nomina consiliare del Presidente stesso. Nel periodo intercorrente tra il recesso e la sostituzione, con relativa nuova nomina, il Presidente dimissionario svolge le attività di ordinaria amministrazione;

b) revoca motivata da parte del Consiglio Direttivo.

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

8. Il Segretario viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti. Segretario cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, redige e sottoscrive i verbali assembleari e consiliari, cura la tenuta dei Libri sociali, ed espleta le attività amministrative dell'Associazione.

9. Il Tesoriere viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti. Cura ogni adempimento contabile, provvede alla tenuta e verifica della contabilità, alla redazione e tenuta dei libri contabili, e predispone, il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.

Art. 14 - L'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. Il componente dell'Organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

6. È compito dell'Organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e

dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

7. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tale fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art. 15 - Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione di specifici progetti o con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere.

2. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento di ogni Comitato e ne nomina il Coordinatore.

Art. 16 - Controversie e clausola di conciliazione

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere relative a diritti disponibili in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del rapporto sociale, nonché in merito ai rapporti tra gli associati, fra l'Associazione e gli associati, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'apposito ente istituito dalla Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della associazione ovvero, qualora tale ente non dovesse essere esistente al momento del sorgere della controversia, dall'ente che verrà scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente con riferimento alla sede della associazione su istanza della parte più diligente entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualunque procedimento giudiziale.

3. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Art.17 – Libri sociali e Registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

Art. 18 - Scioglimento e devoluzione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto

dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to: Francesco De Rosa (I.S.)

